REGIONE PUGLIA

Prot. N. 19/3395 Allegati N.

Risposta al foglio N.

OGGETTO:

del

dennità dovute ai componenti delle Commissioni di nomina regio

28 MAR. 1973

197

Bari, li

Disegno di legge recante norme per la corresponsione delle in-

nale.-

QAA

All'On.Prof. Beniamino FINOCCHIARO Presidente del Consiglio Regionale

SEDE

Per gli adempimenti di competenza si trasmette, in allegato, il disegno di legge di cui all'oggetto approvato dal la Giunta nella seduta del 2/3/1973.-

Cordiali saluti .-

IL PRESIDENTE

(Avy. Gennaro Trisorio Liuzzi

REGIONE PUGLIA

RELAZIONE E DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE RECANTE NORME PER LA CORRESPONSIONE DELLE INDENNITA' DO-

La recente costituzione della Commissione regionale per il commercio, prevista dall'art.17 della legge 11/6/1971, n. 426, ha posto il problema della determinazione delle indenni tà dovute ai componenti, in relazione all'art.39 del Regolamento di esecuzione della legge, che pone a carico della Regione tutte le spese per il funzionamento della predetta Commissione.

La Giunta Regionale ha peraltro considerato che il problema è comune a tutte le Commissioni di nomina regionale che vengono costituite per l'esplicazione di compiti connessi al l'esercizio dell'attività legislativa e amministrativa degli organi della Regione.

Con il presente disegno di legge vengono, pertanto, sta bilite le norme che regolano l'attribuzione dell'indennità di seduta e il trattamento di missione, se ed in quanto dovuto per legge, ai componenti delle Commissioni di nomina regiona le.

ART. 1

Al presidente ed ai componenti delle Commissioni di nomina regionale è attribuita una indennità di presenza in ragione di lire 5.000= per ogni giornata di seduta.

Al Segretario della Commissione è dovuta l'indennità in ragione di L.5.000= per ogni giornata di seduta.

ART. 2

Ai componenti delle Commissioni che risiedono fuori del Capoluogo della Regione è inoltre dovuto il trattamento di missione previsto dalla legge 15/4/1961, n.291.

REGIONE PUGLIA

Ai fini dell'applicazione della predetta legge i componenti delle Commissioni estranei all'Amministrazione statale, regiona le e degli altri Enti locali sono equiparati ai funzionari dello Stato con qualifica di Direttore di Divisione.

E' inoltre dovuto ai componenti residenti fuori del Capoluogo della Regione il rimborso delle spese di viaggio ai sensi degli articoli 11 e seguenti della legge 15.4.1961, n.291.

In luogo del rimborso delle spese di cui al precedente comma, ai componenti delle Commissioni che facciano uso del proprio mezo di trasporto sarà liquidata la somma di L.40 a chilometro.

ART.3 -

La spesa derivante dalla presente legge prevista in L i r e 50.000.000= per l'esercizio 1973 farà carico agli appositi capi= toli 23 - 50 - 60 - 84 - 107 - 153 - 173 - 203 - 221 - 224 - 240 e 256, che nei diversi settori d'intervento sono stanziati nel bi lancio 1973 sotto il titolo "Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni".

La Giunta Regionale è autorizzata a provvedere con propri atti deliberativi alle eventuali maggiori esigenze relative ai suddetti capitoli, prelevando per compensazione le somme occorrenti da capitoli di spesa corrente che non riguardino spese obbligatorie, i fondi di riserva e il fondo globale utilizzabile in base a leggi regionali.

Per gli anni successivi alla spesa necessaria si provvede con le entrate di cui all'art.7 della legge n.281/1970 e sarà erogata in conformità delle norme della presente legge nei limiti der gli stanziamenti dei rispettivi capitoli di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.-

Trasmesso alla I° Commissione Consiliare il 5 aprile 1973